



Prot. n.215

Napoli, 07 dicembre 2021

All'Assessore all'Urbanistica
e al Governo del territorio

All'Assessore al Bilancio

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: stato di attuazione della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia)

La sottoscritta Consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno, rivolge formale interrogazione sulla materia in oggetto, per la quale si richiede risposta scritta nei termini di legge.

Premesso che:

- a) l'area archeologica di Elea-Velia è situata all'interno del parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, iscritto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO dal 1998;
- b) il sito ha uno straordinario valore archeologico, paesaggistico e culturale, ed è noto anche per essere stato culla della Scuola eleatica di Parmenide;

considerato che:

- a) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 ha istituito una zona di riqualificazione paesistico-ambientale dei territori situati in prossimità dell'antica città di Velia e localizzati nei comuni di Ascea e Casalvelino;
- b) la legge prevede l'adozione di un piano particolareggiato di riqualificazione, da redigere d'intesa tra i citati Comuni e la Soprintendenza competente, in assenza del quale è fatto divieto di apportare modifiche all'assetto del territorio o realizzare qualsiasi opera edilizia, a eccezione delle opere pubbliche e di interesse pubblico;
- c) per la realizzazione del piano e i conseguenti interventi di riqualificazione dell'area, era stata prevista una cifra complessiva pari a nove milioni di euro;

rilevato che:

- a) la citata legge prevedeva termini molto stringenti per la redazione del Piano attuativo, quantificati in dodici mesi, decorsi i quali la Regione avrebbe



proceduto all'attivazione dei poteri sostitutivi mediante la nomina di un Commissario ad acta;

- b) a quanto si apprende, nel 2009 il Comune di Ascea, in seguito ad apposita procedura di gara, ha provveduto ad assegnare l'incarico per la redazione del piano, con un importo a base di gara di 350.000 euro, finanziati con risorse attinte dal bilancio regionale, e un termine di esecuzione fissato in 180 giorni dall'affidamento;
- c) a oltre dieci anni dall'avvio dell'iter, il Piano risulta tuttora non approvato dagli enti di competenza, benché il Comune di Ascea, dalle informazioni acquisite, abbia anche provveduto a liquidare la società incaricata della progettazione;

segnalato che:

- a) i ritardi nell'attuazione della legge hanno di fatto impedito l'avvio della necessaria attività di rigenerazione urbana, che pure costituiva il presupposto principale dell'approvazione della norma;
- b) nello specifico, la mancata redazione del Piano non ha consentito di utilizzare ben nove milioni di euro per la riqualificazione di un'area di rilevante interesse pubblico, mediante la realizzazione di infrastrutture e spazi per attività sociali e di promozione culturale e turistica, arrecando un grave danno allo sviluppo del territorio;
- c) l'articolo 1, comma 175, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (collegato alla stabilità 2014) ha disposto l'abrogazione della legge 5/2005 a partire dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, anch'esso ancora in fase di realizzazione.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e segnalato, si chiede di sapere:

1. quali siano le ragioni per cui non siano stati adottati i poteri sostitutivi previsti in caso di inerzia nell'adozione del Piano attuativo ai sensi della legge regionale 5/2005;
2. se siano state poste in essere azioni di verifica atte a monitorare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dalla legge;
3. quali siano le risorse economiche concretamente impegnate tra quelle previste all'articolo 5 della medesima legge;
4. se siano state intraprese iniziative per la revoca dei finanziamenti concessi.

Maria Muscarà